



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16270 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nova Lavinium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Canale e Alessandro Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia 12;

***contro***

Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma - Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Chinotto, 1;

***nei confronti***

Stefano Mengozzi e Associazione La Lente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Di Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Associazione Latium Vetus, in persona del legale rappresentante p.t., Giacomo Castro e Dario Locatelli rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Rossi e Caterina Paone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Rossi in Roma, via Gabriele Camozzi, 9;

*per l'annullamento,*

quanto al ricorso introduttivo:

del frazionamento catastale e conseguente ordine sospensione lavori;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l'annullamento:

dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emanata dal Comune di Pomezia e notificata alla ricorrente tramite PEC del 26.2.2020;

dell'ordinanza del Comune di Pomezia, notificata tramite PEC il 2.4.2020, di sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18.2.2020, prot. 19596 ed avente ad oggetto opere di risanamento conservativo-funzionali all'accessibilità della chiesa di San Pietro Apostolo con rimodellazione della scala e pavimentazione area esterna.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia e di Stefano Mengozzi e di Ass.Ne La Lente e di Citta' Metropolitana di Roma Capitale e di Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell'art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, convertito in l. 27/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Rilevato che, con il ricorso per motivi aggiunti (l'istanza cautelare contenuta nei quali è oggetto dell'odierno esame del Collegio), parte ricorrente ha impugnato: a) l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emanata dal Comune di Pomezia e notificata alla ricorrente tramite PEC del 26 febbraio 2020 e b) l'ordinanza del Comune di Pomezia, notificata tramite PEC il 2 aprile 2020, di sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18.2.2020, prot. 19596 ed avente ad oggetto opere di risanamento conservativo-funzionali all'accessibilità della chiesa di San Pietro Apostolo con rimodellazione della scala e pavimentazione area esterna;

Considerato che l'ordinanza di sospensione dei lavori ha esaurito i suoi effetti, essendo ormai decorsi 45 giorni dalla data della sua notificazione (e tanto pur includendo nel computo *de quo* la sospensione dei termini procedurali di cui all'art.37 del d.l. n.23 del 2020), così che la stessa non arreca, oggi, un pregiudizio attuale alla parte ricorrente;

Considerato, invece, quanto all'ordinanza di ripristino, che la stessa involge complesse questioni dominicali, su alcune delle quali già pende un contenzioso davanti al giudice civile;

Ritenuto, rispetto a tale ultimo provvedimento che, nella comparazione tra gli

interessi, debba ritenersi prevalente quello della parte ricorrente al mantenimento della res aduch integra fino alla decisione del merito;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare limitatamente all'ordinanza di ripristino, con conseguente sospensione del provvedimento, ad eccezione della parte in cui lo stesso impone la rimozione del cancello posto a chiusura del varco di ingresso al Borgo, atteso che lo stesso, qualificato dalla stessa ricorrente come cancello di cantiere, accede a lavori che la difesa del Comune, nell'odierna camera di consiglio, ha rappresentato essere terminati, come da sopralluogo eseguito dai tecnici comunali;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), in parte respinge ed in parte accoglie l'istanza cautelare di cui all'epigrafe e, per l'effetto, sospende gli effetti dell'ordinanza notificata alla parte il 26 febbraio 2020 ad eccezione della parte in cui ordina la rimozione del cancello posto a chiusura del varco di ingresso al Borgo;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 23 marzo 2021;

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2020, celebrata collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**